

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 6 marzo 2002.**

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Angioni, Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Canelli, Castagnetti, Cicu, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattoni, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, Angela Napoli, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pinza, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiaco, Rivolta, Rodeghiero, Sergio Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tidei, Tolotti, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Ciro Alfano, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Caldarola, Canelli, Castagnetti, Collavini, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Detomas, Di Luca, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Landi di Chiavenna, Lavagnini, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Mastella, Matteoli, Micciché, Molgora, An-

gela Napoli, Oliverio, Paoletti Tangheroni, Pescante, Pinza, Pisanu, Piscitello, Possa, Rivolta, Rodeghiero, Sergio Rossi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgarbi, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tassone, Tolotti, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viespoli, Vietti, Zacchera.

Annuncio di proposte di legge.

In data 5 marzo 2002 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

PERROTTA: « Norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 » (2461);

MASCIA e RUSSO SPENA: « Riforma dell'accesso ai ruoli dirigenziali della Polizia di Stato » (2462);

COLA: « Norme per la promozione della conciliazione stragiudiziale professionale » (2463);

MEDURI: « Istituzione di una zona franca nell'area portuale di Gioia Tauro » (2464);

PATRIA: « Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita » (2465);

MARINELLO: « Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1983 al 1991 » (2466);

ZANELLA: « Nuove norme in materia di maltrattamento degli animali » (2467);

BULGARELLI: « Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione » (2468);

TITTI DE SIMONE e RUSSO SPENA: « Disposizioni per l'istituzione della terza fascia dei docenti universitari » (2469);

COLLAVINI: « Soppressione del canone di abbonamento speciale alle radio-diffusioni per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi e televisivi » (2470);

COLLAVINI: « Disciplina della professione di dottore informatico e di tecnico informatico » (2471);

COLLAVINI: « Modifica dell'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente le iniziative di pesca-turismo » (2472);

COLLAVINI: « Disposizioni in materia di divieto della propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere » (2473);

MARIO PEPE: « Norme per la manutenzione in condizioni di sicurezza statica degli edifici pubblici e privati » (2474);

MARIO PEPE: « Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione dal 1983 al 1991 » (2475);

RICCIO: « Modifica all'articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108, in materia di licenziamenti individuali » (2476);

RICCIO: « Istituzione in Isernia della sezione archeologica della Soprintendenza archeologica per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della regione Molise » (2477);

LEZZA: « Nuove norme sulla mutualità volontaria integrativa » (2478);

MANTINI: « Norme in tema di incandidabilità al Parlamento nazionale e di incompatibilità con incarichi di governo » (2479).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

In data 5 marzo 2002 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e, ad interim, ministro degli affari esteri:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo italiano ed il Governo macedone, con allegato, fatto a Roma il 21 maggio 1999 » (2459);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000 » (2460).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Volontè, anche a nome degli altri firmatari, ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

VOLONTÈ ed altri: « Semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali » (1708).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

SERENA: « Disposizioni in materia di effetti amministrativi delle sentenze di condanna o di applicazione della pena su

richiesta delle parti, per reati contro la pubblica amministrazione » (1969) *Parere delle Commissioni II e XI*.

II Commissione (Giustizia):

CARLI ed altri: « Disposizioni per la tutela della compravendita di immobili destinati ad essere adibiti a prima abitazione » (2256) *Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

FRANCESCA MARTINI ed altri: « Nuove norme per il contrasto e la prevenzione dello sfruttamento sessuale a danno dei minori » (2422) *Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla II Commissione permanente (Giustizia), siano trasferite alla competenza primaria delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

MAZZUCA: « Norme per la prevenzione e contro la reiterazione dell'abuso familiare sui minori e dei reati connessi alla pedofilia » (311);

BUTTIGLIONE ed altri: « Modifiche alla legge 3 agosto 1998, n. 269, e altre misure contro la pedofilia » (382);

MUSSOLINI: « Modifiche all'articolo 600-ter del codice penale, in materia di pornografia minorile » (408);

PRESTIGIACOMO: « Modifica all'articolo 609-quinquies del codice penale concernente il reato di corruzione di minore » (593);

MUSSOLINI: « Norme in materia di violenza sessuale sui minori » (726);

BUTTI: « Norme per la corretta utilizzazione della rete INTERNET a tutela dei minori » (953);

MASSIDDA ed altri: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1029);

FOTI: « Modifiche agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale in materia di prostituzione minorile e di pornografia minorile » (1346);

MARRAS e VITALI: « Disposizioni per la lotta alla pedofilia » (1489);

DEODATO e BONDI: « Nuove norme per contrastare e prevenire la violenza e lo sfruttamento sessuali in danno di minori » (2038).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ritiene che debba essere confermata la competenza della II Commissione permanente (Giustizia) e che il parere della XII Commissione sia acquisito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per tutte le suddette proposte di legge e, quindi, anche per le proposte di legge nn. 382, 408, 593, 953, 1029, 1346, 1489 e 2038.

Modifica nell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

La XII Commissione permanente (Affari sociali) ha richiesto che le seguenti proposte di legge, attualmente assegnate alla II Commissione permanente (Giustizia), siano trasferite alla competenza primaria delle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

WIDMANN: « Nuove norme sulla prostituzione » (65);

BURANI PROCACCINI: « Norme per contrastare l'acquisizione di prestazioni sessuali » (176);

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per la lotta alla prostituzione coatta e alla riduzione in schiavitù » (386);

MUSSOLINI: « Norme per la regolamentazione dell'esercizio della prostituzione » (407);

BUONTEMPO: « Nuove norme sulla prostituzione » (1136);

FOTI: « Norme contro la pratica e lo sfruttamento della prostituzione » (1355);

SODA: « Nuove norme concernenti la prostituzione » (1614);

TURCO ed altri: « Norme in materia di prostituzione » (2150);

ZANELLA ed altri: « Nuove norme per l'esercizio della prostituzione e per la lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (2222).

Tenuto conto della materia oggetto delle proposte di legge, la Presidenza ritiene che debba essere confermata la competenza della II Commissione permanente (Giustizia) e che il parere della XII Commissione sia acquisito ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per tutte le suddette proposte di legge e, quindi, anche per le proposte di legge nn. 176, 386, 407, 1355 e 1614.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 1° marzo 2002, ha trasmesso un documento riguardante il « Finanziamento delle opere pubbliche », approvato dal CNEL nella seduta del 28 febbraio 2002.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 27 febbraio 2002, ha trasmesso il documento concer-

nente la revisione a gennaio 2002 del « Budget dello Stato per l'anno 2002 » (doc. CLVIII, n. 1-bis).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 1° marzo 2002, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, una relazione di sintesi concernente i risultati ottenuti in materia di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi per le pubbliche amministrazioni (doc. CLXV, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 4 marzo 2002, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del giorno in Assemblea NANNICINI ed altri n. 9/1984/206, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2001, concernente la elaborazione dei prezzi delle carcasse bovine in base alla tabella comunitaria di classificazione, da parte delle camere di commercio.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni X (Attività produttive, commercio e turismo) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Comunicazione di una nomina ministeriale.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 2002, ha

inviato, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla conferma della nomina a Commissario straordinario del Governo per gli interventi sulle aree del territorio del comune di Castelvoturno (Caserta), del prefetto dottor Giancarlo TREVISORE.

Tale comunicazione è trasmessa alla I Commissione permanente (Affari costituzionali), nonché alla VI Commissione permanente (Finanze) e alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* al resoconto della seduta del 5 marzo 2002, pagina 14, seconda colonna, trentunesima riga, sostituire le parole: « 1° dicembre », con le seguenti: « 31 dicembre ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 8, RECANTE PROROGA DI DISPO-
SIZIONI RELATIVE AI MEDICI A TEMPO DEFINITO, FARMACI,
FORMAZIONE SANITARIA, ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSI-
TARI E ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA CROCE ROSSA (2319)**

(A.C. 2319 - Sezione 1)

**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLE COMMISSIONI**

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e organi amministrativi della Croce Rossa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Differimento del termine dei contratti di lavoro a tempo definito dei medici).

1. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, è differito al 31 agosto 2002.

ARTICOLO 2.

(Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento).

1. Al comma 19 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

ARTICOLO 3.

(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

1. Al comma 1 dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La Commissione è presieduta dal Ministro della salute ed è composta da tre vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno rappresentato dal Presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché da 16 membri, di cui due designati dal Ministro della salute, due dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro per la funzione pubblica, uno dal Ministro per le pari opportunità, uno dal Ministro per gli affari regionali, sei dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta della Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, due dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari, e vigilatrici d'infanzia ».

2. Il Ministro della salute provvede alla ricostituzione della Commissione nazionale per la formazione continua entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Agli oneri conseguenti all'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse di cui all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

ARTICOLO 4.

(Disposizioni in materia di Università).

1. All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, primo periodo, le parole: « entro diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi ».

2. Gli statuti delle Università disciplinano l'elettorato attivo per le cariche accademiche e la composizione degli organi collegiali. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento è estesa ai professori di seconda fascia.

3. In deroga all'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i componenti del Consiglio universitario nazionale, nominato con decreto ministeriale 10 dicembre 1997, restano in carica fino al 31 ottobre 2002.

ARTICOLO 5.

(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa).

1. In deroga all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

luglio 1994, n. 444, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, i consigli dei comitati provinciali ed i consigli dei comitati regionali, nonché il comitato centrale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, restano in carica fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e, comunque, non oltre il 30 giugno 2002.

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 2319 – Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« ART. 1. *(Modifica all'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).* 1. Al comma 3 dell'articolo 15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dal comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, le parole: "1° febbraio 2002" sono sostituite dalle seguenti: "1° dicembre 2002" ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole da: « tre vicepresidenti » fino a: « Ministro della salute » sono sostituite dalle seguenti: « quattro vicepresidenti, di cui uno nominato dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricer-

ca»; le parole: « 16 membri » sono sostituite dalle seguenti: « 18 membri » e dopo le parole: « Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri » sono inserite le seguenti: « , uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, uno dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici veterinari ».

All'articolo 4:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 107, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il mandato dei componenti il Consiglio universitario nazionale, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 10 dicembre 1997, è prorogato fino al 30 aprile 2003 ».

(A.C. 2319 – Sezione 3)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.

(Differimento del termine della procedura di negoziazione del prezzo dei farmaci registrati con procedura di mutuo riconoscimento).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , senza modificazione del prezzo contrattato, .

2. 1. Zanotti, Petrella.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. – 1. I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gestiscono da almeno un anno in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato

con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita da almeno un anno la gestione provvisoria, nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991 n. 362, hanno diritto a conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia, purché alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

2. È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto, da meno di dieci anni, altri benefici o sanatorie.

3. Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1, 2 e 3 è effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

2. 01. Giulio Conti, Villani Miglietta, Massida, Di Virgilio, Baiamonte.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché i farmacisti a cui è stata attribuita la gestione provvisoria nel rispetto dell'articolo 1, comma 2, della legge 16 marzo 1990, n. 48, anche se

hanno superato il limite di età di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 novembre 1991, n. 362, hanno diritto a conseguire la titolarità della farmacia, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata pubblicata la graduatoria del concorso per l'assegnazione della relativa sede farmaceutica.

È escluso dal beneficio il farmacista che abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia da meno di 10 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del quarto comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, nonché il farmacista che abbia già ottenuto da meno di 10 anni altri benefici o sanatorie.

Le domande devono pervenire, a pena di decadenza, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti e delle condizioni previste dai commi 1-2-3 è effettuato entro un mese della presentazione della domanda.

2. 02. Massidda, Di Virgilio, Baiamonte.

ART. 3.

(Modificazione dell'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni).

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 25 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, un rappresentante delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione, un rappresentante dell'Ordine nazionale dei

biologi, un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi e un rappresentante dell'Ordine nazionale dei chimici.

3. 7. *(Nuova formulazione)* Battaglia, Giacco, Bogi, Valpiana.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 23 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante dell'Ordine dei biologi, un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000 e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.

3. 2. Labate, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Petrella, Zanotti, Di Serio D'Antona, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri con le seguenti: 22 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: uno dalla Federazione nazionale collegi fino alla fine del comma con le seguenti: 5 dagli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, dei quali uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale collegi ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, uno dalle associazioni delle professioni tecnico-sanitarie, uno dalle associazioni delle professioni tecniche dell'area della prevenzione.

*** 3. 1.** Lucchese.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 22 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: uno dalla Federazione nazionale collegi *fino alla fine del comma con le seguenti:* 5 dagli operatori delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, dei quali uno dalla Federazione nazionale collegi infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia, uno dalla Federazione nazionale collegi ostetriche, uno dalle associazioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, uno dalle associazioni delle professioni tecnico-sanitarie e uno dalle associazioni delle professioni tecniche dell'area della prevenzione.

*** 3. 5.** Valpiana, Titti De Simone.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 21 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251, un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 251 del 2000 e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.

3. 8. Bolognesi, Zanotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 20 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: un rappresentante dell'Ordine nazionale dei biologi e un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi.

3. 9. Bogi, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche.

3. 10. Giacco, Zanotti.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della riabilitazione di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

3. 11. Petrella, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area tecnico-sanitaria di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

3. 12. Zanotti, Giacco.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante delle associazioni delle professioni dell'area della prevenzione.

3. 13. Giacco, Bolognesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante dell'Ordine dei biologi.

3. 14. Bogi, Bolognesi.

Al comma 1, sostituire le parole: 18 membri *con le seguenti:* 19 membri.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e un rappresentante dell'Ordine nazionale degli psicologi.

3. 15. Petrella, Bolognesi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* I liberi professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli *16-bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo *16-ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, stimato in 43 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. 3. Zanella, Burtone, Battaglia, Dorina Bianchi, Di Gioia, Di Serio D'Antona, Labate, Milioto, Pappaterra.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

« *5-bis.* I destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli *16-bis* e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in detrazione tutte le spese sostenute per l'iscrizione e partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori stabiliti annualmente ai sensi dell'articolo *16-ter*, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ».

3. 6. Valpiana, Titti De Simone.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. L'articolo *1-bis* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

* **3. 01.** Zanella.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. L'articolo *1-bis* del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n. 1, è soppresso.

* **3. 02.** Battaglia, Giacco, Bogi.

ART. 4.

(Disposizioni in materia di Università).

Sopprimere il comma 1.

* **4. 1.** Martella, Grignaffini, Tocci.

Sopprimere il comma 1.

* **4. 4.** Bimbi, Carra.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'elettorato attivo e passivo alle cariche accademiche e la partecipazione agli organi accademici dei professori e ricercatori universitari, dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti sono disciplinati dagli statuti delle Università. In ogni caso l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche è esteso ai ricercatori e agli assistenti di ruolo. L'elettorato passivo per i professori associati è esteso a tutte le cariche accademiche, con esclusione di quella di rettore.

4. 6. Titti De Simone, Valpiana.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'articolo 16, comma 4, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. Le cariche di rettore e di preside sono riservate ai professori di ruolo di prima fascia.

2-bis. Sono valide tutte le norme degli statuti delle Università approvate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. 7. Titti De Simone, Valpiana.

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

2. L'articolo 16, comma 4, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali. La carica di rettore è riservata ai professori di ruolo di prima fascia.

2-bis. Sono valide tutte le norme degli statuti delle Università approvate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

4. 2. Martella, Grignaffini, Tocci, Lumia.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: per le cariche *fino alla fine del comma con le seguenti:* e passivo alle cariche accademiche nonché la partecipazione agli organi collegiali dei professori e dei ricercatori universitari, dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti. La carica di rettore è riservata ai professori di ruolo di prima fascia.

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 16, comma 4, lettera *d*), della legge 9 maggio 1989, n. 168, si interpreta nel senso che nelle norme sullo stato giuridico non sono comprese la disciplina dell'elettorato attivo e passivo per le cariche accademiche e la disciplina della composizione degli organi collegiali.

4. 5. Bimbi, Carra, Volpini.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

4. 8. Mario Pepe.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. I componenti del Consiglio universitario nazionale che nel corso del loro mandato cessino di appartenere al ruolo in rappresentanza del quale sono stati eletti decadono dal mandato e sono sostituiti dai primi dei non eletti.

4. 9. Titti De Simone, Valpiana.

Al comma 4, sostituire le parole: 30 aprile 2003 *con le seguenti:* 31 ottobre 2002.

4. 3. Martella, Grignaffini, Tocci.

ART. 5.

(Proroga degli organi amministrativi dell'Associazione italiana della Croce Rossa).

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Decorso tale termine, ove

non sia stato approvato il nuovo statuto dell'associazione, si dà corso alla procedure elettorali ai sensi dello statuto vigente.

5. 1. Mosella.

(A.C. 2319 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 8 del 2002 dispone la proroga degli organi amministrativi della Croce Rossa italiana, già in regime di *prorogatio* ovvero prossimi alla scadenza, fino all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione e comunque non oltre il 30 giugno 2002;

il Consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa italiana, con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001, aveva indetto le prime elezioni per la nomina dei consigli dei comitati locali e per il rinnovo dei consigli dei comitati provinciali e dei comitati regionali, ai fini della convocazione dell'Assemblea generale;

il provvedimento in questione era stato ritenuto illegittimo nella parte relativa all'elezione dei comitati locali, atteso che l'istituzione di detti Consigli non è ancora recepita nello Statuto in corso di revisione. Pertanto in data 16 gennaio 2002 era stata comunicata, dal Ministro della salute al Presidente della Croce Rossa italiana la preclusione a procedere alle operazioni elettorali degli organi dell'ente medesimo, in pendenza dell'approvazione delle necessarie modifiche statutarie;

l'Assemblea generale della Croce Rossa italiana ha deliberato, già nel febbraio 2001 le proposte delle modifiche statutarie; queste sono state tempestivamente inviate per l'approvazione al Mini-

stero della salute che a tutt'oggi, malgrado il sollecito effettuato il 21 agosto 2001, non ha dato alcuna risposta.

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché, da parte degli organi di vigilanza dei ministeri dell'economia, della difesa e della salute si provveda a ratificare sollecitamente il nuovo statuto, entro e non oltre il 30 giugno 2002, così da consentire elezioni degli organi della Croce Rossa.

9/2319/1. (Ulteriore formulazione) Burton.

La Camera,

impegna il Governo

a ritenere i professori universitari del triennio clinico non obbligati alla dichiarazione di esclusività di rapporto, visto lo stato giuridico dei professori universitari stessi che non ha nulla a che vedere con quello dei medici ospedalieri del Servizio sanitario nazionale.

9/2319/2. Palumbo, Baiamonte, Stagno d'Alcontres.

La Camera,

visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, che modifica la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua,

impegna il Governo

perché di tale Commissione nazionale facciano parte, intervenendo anche in sede di Conferenza Stato-regioni, tutti i rappresentanti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251.

* 9/2319/3. Giulio Conti.

La Camera,

visto l'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 8, che modifica la composizione della Commissione nazionale per la formazione continua,

impegna il Governo

perché di tale Commissione nazionale facciano parte, intervenendo anche in sede di Conferenza Stato-regioni, tutti i rappresentanti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251.

* 9/2319/4. Lucchese, Massidda.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 8 del 2002 dispone la proroga degli organi amministrativi della Croce Rossa italiana, già in regime di *prorogatio*, ovvero prossimi alla scadenza, fino all'approvazione del nuovo statuto dell'associazione e comunque non oltre il 30 giugno 2002;

il Consiglio direttivo nazionale della Croce Rossa italiana, con delibera n. 188 del 3 ottobre 2001, aveva indetto le prime elezioni per la nomina dei consigli dei comitati locali e per il rinnovo dei consigli dei comitati provinciali e dei comitati regionali, ai fini della convocazione dell'Assemblea generale;

il provvedimento in questione era stato ritenuto illegittimo nella parte relativa all'elezione dei comitati locali, atteso che l'istituzione di detti Consigli non è ancora recepito nello statuto in corso di revisione. Pertanto in data 16 gennaio 2002, era stata comunicata, dal Ministro della salute al Presidente della Croce Rossa italiana la preclusione a procedere alle operazioni elettorali degli organi dell'ente medesimo, in pendenza dell'approvazione delle necessarie modifiche statutarie;

l'Assemblea generale della Croce Rossa italiana ha deliberato, già nel febbraio 2001 le proposte delle modifiche statutarie; queste sono state tempestivamente inviate per l'approvazione al Ministero della salute che a tutt'oggi, malgrado il sollecito effettuato il 21 agosto 2001, non ha dato alcuna risposta.

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari affinché da parte degli organi di vigilanza dei Ministeri dell'economia, della difesa e della salute si provveda a ratificare sollecitamente il nuovo statuto, entro e non oltre il 30 giugno 2002, così da consentire elezioni degli organi della Croce Rossa.

9/2319/5. (Nuova formulazione) Arnoldi, Germanà.

La Camera,

premesso che:

i professionisti destinatari dell'obbligo di formazione continua di cui agli articoli 16-bis e seguenti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, possono portare in deduzione solo il 50 per cento delle spese sostenute per l'iscrizione e la partecipazione alle attività di educazione medica continua;

a seguito di quanto stabilito in sede di conferenza Stato-regioni del 20 dicembre 2001, l'obbligatorietà dell'educazione continua è, dal 1° gennaio 2002, estesa a tutti i professionisti, compresi quelli non iscritti nell'ambito di ordini o albi, ma semplicemente riuniti in associazione.

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, da parte dei professionisti per cui è previsto l'obbligo della formazione continua, di dedurre dal reddito tutte le spese sostenute per l'iscrizione e la partecipazione alle attività di educazione medica continua, entro il numero di crediti formativi obbligatori sta-